



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO SEZIONE PROVINCIALE DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI

**Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 51 del 08/08/2008 e modificato con delibere di
Consiglio Provinciale n° 11 del 25/03/2009, n° 100 del 28/09/2010 e n° 90 del 27/12/2013**

**ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE**

INDICE DEGLI ARTICOLI

<i>Art.</i>	<i>1</i>	<i>Finalità</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.</i>	<i>2</i>	<i>Cooperative sociali - definizione</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.</i>	<i>3</i>	<i>Albo Provinciale</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.</i>	<i>4</i>	<i>Requisiti per l'iscrizione all'Albo</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.</i>	<i>5</i>	<i>Iscrizione</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.</i>	<i>6</i>	<i>Cooperative iscritte all'Albo Regionale</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.</i>	<i>7</i>	<i>Termini istruttori</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.</i>	<i>8</i>	<i>Commissione Provinciale per la Cooperazione sociale</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.</i>	<i>9</i>	<i>Competenza della Commissione</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.</i>	<i>10</i>	<i>Obblighi degli iscritti all'Albo</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art.</i>	<i>11</i>	<i>Cancellazione</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.</i>	<i>12</i>	<i>Revisione dell'Albo</i>	<i>pag.9</i>

Art.1

FINALITÀ

Con il presente regolamento la Provincia di Reggio Calabria, in attuazione dei principi di promozione e sostegno delle Cooperative Sociali sanciti all'art.1 della Legge n.5 del 3 marzo 2000 della Regione Calabria titolata "*Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge 381/1991*", definisce:

1. Il modello della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali, prevista dalla legge regionale 8 agosto 2002, n. 34 art.131, lett. n),
2. Le regole attuative per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo provinciale, in conformità alle prescrizioni della L. R. n.5/00 secondo le modalità ivi contenute come modificate dal combinato disposto degli artt. 130 lett. t) e 131 lett. n) della L. R. n. 34/02 relative alla Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali.
3. Gli adempimenti amministrativi e le procedure per l'iscrizione, la tenuta, la gestione dell'albo e la pubblicazione e gestione dell'albo secondo i criteri della vigente normativa statale e regionale indicati dalla legge n. 381/91 e dalla L. R. n. 5/00 e successive modifiche intervenute con la L. R. n. 34/02.

Art.2

COOPERATIVE SOCIALI – DEFINIZIONE

Ai fini della definizione delle cooperative che possono richiedere l'iscrizione all'albo provinciale, si considerano cooperative sociali quelle che in applicazione della lettera a) del comma 1 dell'art.1 della legge 381/91, gestiscono servizi sociosanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi sociosanitari ed educativo-assistenziali.

Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art.1 della legge 381/91. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:

- a) agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare;
- b) industria;
- c) artigianato;
- d) ambiente e beni culturali;
- e) salvaguardia del territorio;
- f) commercio;
- g) attività integrate di due o più dei settori precedenti;
- h) servizi.

I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere le caratteristiche previste dal Codice Civile e dalle leggi di settore e lo status giuridico del socio cooperatore deve corrispondere a quanto stabilito dalle leggi in materia.

Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.

Ai fini dell'individuazione delle persone svantaggiate si fa rinvio alle figure elencate al sesto comma dell'art.2 della L. R. n. 5 del 3 marzo 2000 che si intende pertanto integralmente richiamato.

Art. 3 **ALBO PROVINCIALE**

L'Albo Provinciale delle Cooperative Sociali costituisce una Sezione da aggregare all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali come previsto dall'art. 130 lett. t) della L.R. n. 34/2002 secondo i criteri e le modalità definiti dalla Regione.

L'Albo provinciale, istituito presso il Lavoro, formazione professionale, Politiche Sociali, oggi Settore 9 – Servizio 5 – Osservatori, Albi e Registri, sostegno ai minori e Tutela pubblica – è articolato in tre sezioni distinte come previsto dal comma 2 dell'art. 4 della Legge regionale n. 5/00 appresso indicate:

- a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio sanitari ed educativi;
- b) Sezione B nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come indicato all'art.2, comma 3;
- c) **Sezione AB, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono sia le attività della sezione A che quelle della sezione B;**
- d) Sezione C nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperativa la cui base sociale è costituita almeno nella percentuale del 70% da cooperative sociali. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali e regionali in materia.

Il settore 9, Servizio 5 – osservatori, albi e Registri, Sostegno ai minori e tutela Pubblica – redige annualmente, entro il mese di febbraio, l'elenco delle cooperative iscritte all'albo nell'anno precedente. L'Albo è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e viene trasmesso alla Regione Calabria per l'aggregazione nell'Albo Regionale istituito ai sensi della Legge Regionale n. 5/2000 come modificata dagli artt. 130 lett. t) e 131 lett. n) della L.R. n. 34/02 per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'Albo, strutturato secondo la suddivisione per sezione, si compone di fogli, identificati con un numero progressivo in ognuno dei quali vengono iscritte le cooperative anche esse numerate rispetto all'ordine di iscrizione.

Nell'albo, sono riportati i seguenti dati essenziali:

- a) Numero del foglio;

- b) Numero progressivo di iscrizioni;
- c) Denominazione della cooperativa;
- d) Sede legale ed eventuale altre sedi;
- e) **Numero di iscrizione della Camera di Commercio;**
- f) Data di presentazione della domanda di iscrizione;
- g) Riferimento della determinazione dirigenziale all'albo e relativi dati di pubblicazione;
- h) Estremi dell'eventuale determinazione dirigenziale di cancellazione;
- i) D) settore di attività e tipo di servizio svolto

Art. 4

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Per l'iscrizione all'Albo Provinciale di cui all'art. 3, le cooperative sociali che gestiscono i servizi sociosanitari ed educativi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia organizzativa e imprenditoriale risultante dalla consistenza patrimoniale della cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in relazione all'attività da svolgere;
- b) avere sede legale nella Provincia di Reggio Calabria e svolgenti attività lavorativa prevalente nel territorio provinciale;
- c) rispettare la normativa nazionale e regionale vigente in materia di organizzazione e di funzionamento di servizi socioassistenziali ed educativi, con particolare riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia dei servizi, agli standard, ai parametri di personale da utilizzare;
- d) essere iscritte alla Camera di Commercio.

2. Le cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza di lavoratori idonea, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
- b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 381/91.

3. L'iscrizione all'albo provinciale delle cooperative sociali di cui ai precedenti commi sarà subordinata al controllo per la verifica della regolare assunzione e applicazione ai lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 e 5, della legge 381/91.

4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo provinciale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.

5. Per l'iscrizione alla sezione C dell'albo regionale di cui all'art. 3, i consorzi di cooperative devono essere costituiti per non meno del 70 per cento da cooperative sociali.

Art. 5

ISCRIZIONE

I rappresentanti legali delle cooperative sociali che perseguono gli scopi di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. 3 marzo 2000 n. 5 e dei loro consorzi, aventi sede legale nel territorio della Provincia o che svolgano attività prevalente nella Provincia debbono presentare al Presidente della Provincia domanda di iscrizione all'Albo provinciale su apposito modulo, nel quale devono essere indicati:

- denominazione, ragione sociale ed indirizzo;
- rappresentante legale e/o eventuale referente;
- l'oggetto e le finalità sociali e l'assenza di scopo di lucro;

Le domande debbono essere corredate da:

- a. copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- b. certificato di iscrizione nel Registro di cui al D. M. 23/06/04 presso il Ministero per le Attività Produttive;
- c. certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- d. estratto del Libro soci alla data di presentazione della domanda;
- e. relazione sull'attività svolta;
- f. autocertificazione attestante l'impiego del personale con caratteristiche professionali idonee allo svolgimento dei settori di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
- g. copia dell'ultimo bilancio approvato;
- h. per le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla sezione B dell'albo regionale, idonea documentazione rilasciata dalla pubblica amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e comunque definite tali dalla normativa vigente;
- i. autocertificazione da cui risulti che le cooperative non siano incorse in contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e in procedure di *fallimento*;
- j. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili finalizzati alla gestione delle funzioni derivanti dalle competenze di questo Ente.

Nel caso di cooperative costituite da meno di un anno, i documenti della lettera c) d) e) possono essere sostituiti da una relazione programmatica relativa all'attività che la cooperativa intende svolgere.

La domanda di iscrizione dei consorzi è corredata da:

- a. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b. relazione dell'attività svolta;
- c. copia dell'ultimo bilancio;
- d. estratto del libro dei soci.

Le cooperative sociali facenti parte del consorzio debbono risultare iscritti alla Camera di Commercio.

Art. 6
COOPERATIVE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE

Su richiesta del legale rappresentante o a seguito di comunicazione di ufficio da parte della Regione Calabria, sono altresì iscritte all'Albo Provinciale le Cooperative Sociali, con sede legale nella provincia di Reggio Calabria e svolgenti attività lavorativa prevalente nel territorio provinciale, che abbiano chiesto e ottenuto dalla Regione Calabria l'iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. R. n. 5/2000 e successive modifiche integrazioni.

Art. 7
TERMINI ISTRUTTORI

L'iscrizione all'Albo Provinciale è disposta con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore 9 entro novanta giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo della Provincia. Il termine è sospeso qualora sia necessaria l'integrazione dei documenti, e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

Il rigetto della domanda di iscrizione è comunicato entro trenta giorni dall'assunzione, al richiedente.

Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo provinciale è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento.

Art. 8
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

1. È istituita, presso il Settore Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Sport, la commissione consultiva provinciale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

- a) **l'assessore alle Politiche Sociali o suo delegato che la convoca e presiede;**
- b) **il dirigente del Settore 9 – Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Sport;**
- c) **il responsabile del Servizio Lavoro della Provincia;**
- d) **il responsabile del Servizio Formazione Professionale della Provincia;**
- e) **il responsabile del Servizio Osservatori, Albi e Registri, Sostegno ai minori e Tutela Pubblica della Provincia;**
- f) **tre rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello provinciale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n° 220/2002 (esempio Lega Coop. - UNCI e Confcooperative);**
- h) **tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a due;**
- i) **un rappresentante Anci Regionale**

Alla Commissione possono prendere parte, su specifico invito del Presidente, i dirigenti di altri Settori provinciali che abbiano competenza per materia o esperti in materia di cooperazione sociale;

2. I componenti della Commissione durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

Art. 9

COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale esprime parere:

- a) sulle domande di iscrizione all'Albo provinciale delle cooperative sociali, previa verifica della presentazione della documentazione prescritta;
- b) sulla cancellazione dall'Albo provinciale delle cooperative e consorzi che non adempiano agli obblighi previsti dalle leggi ovvero per i quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate con la Provincia e di quelli che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione non siano in grado di continuare ad esercitare la attività;
- c) sui criteri relativi alla concessione dei contributi, finanziamenti ed incentivi previsti dai regolamenti provinciali in materia di cooperazione sociale;
- d) sui provvedimenti di programmazione provinciale nei settori di intervento della cooperazione sociale predisposti dalla Provincia, sentita la competente Commissione Consiliare;

La competente Commissione Consiliare, nell'ambito delle proprie competenze, può proporre un piano annuale o pluriennale di formazione per le cooperative sociali ed i consorzi. A tal fine la Commissione Consiliare può tenere conto delle richieste e progetti pervenuti dalle cooperative sociali e dai Consorzi, espressione delle richieste e progetti pervenuti dalle cooperative sociali, dai consorzi e dalle organizzazioni del movimento cooperativo. Il piano proposto viene trasmesso al competente Settore, Servizio Formazione Professionale.

2. La Giunta provinciale approva il regolamento per il funzionamento della Commissione

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenute a comunicare al Settore Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Sporto – Servizio 5, Osservatori, Albi e Registri, Sostegno ai minori e Tutela Pubblica:

- a. annualmente il bilancio di esercizio;
- b. entro trenta giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento di cooperative sociali e di consorzi;
- c. entro trenta giorni il venir meno del requisito di cui al comma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n.381;
- d. ogni variazione della composizione della compagine sociale che comporti l'alterazione dei rapporti così come configurati all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e per i consorzi così come configurati all'art. 8 della stessa legge;

e. ogni variazione intervenuta nell'iscrizione alla Camera di Commercio.

2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo Provinciale devono presentare, inoltre, all'inizio di ogni anno la autocertificazione che attesti che non sono intervenute variazioni di cui alla lettera g) del comma 2 del precedente art. 5 o relativa certificazione.

3. I consorzi trasmettono annualmente la documentazione relativa all'eventuale modificazione dalla base sociale.

Art. 11 CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dell'albo provinciale delle cooperative sociali e dei consorzi è disposta con determinazione dirigenziale nei casi previsti dall'art. 8 della L.R. Del 3 marzo 2000 *n. 5 e dal presente regolamento* entro trenta giorni dall'emissione del parere della Commissione di cui all'art. 7 convocata entro 30 giorni dalla data di avvenuta conoscenza da parte della Provincia della causa ostativa al permanere dell'iscrizione.
2. Il provvedimento è comunicato entro trenta giorni dall'assunzione con raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa o consorzio, alla Commissione regionale per la cooperazione sociale, ove costituita, di cui all'art. 29 della legge 5/2000, alla Prefettura, ed è pubblicato all'albo pretorio della Provincia;
3. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale è ammesso il ricorso in opposizione alla Commissione regionale per la cooperazione sociale, di cui all'art. 29 della legge 5/2000, ove costituita, o nelle more della sua costituzione, al Presidente della Provincia entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
4. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.

Art. 12 REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti per i quali è stata disposta l'iscrizione, le cooperative sociali ed i consorzi, entro il 30 Giugno di ogni anno sono tenuti ad inviare la documentazione richiesta di cui all'art. 9 della L. R. 5/2000 e dal presente regolamento al Settore 9 – Settore Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Sport – Servizio 5, Osservatori, Albi e Registri, Sostegno ai minori e Tutela Pubblica;
2. In qualsiasi momento, gli uffici del Settore 9 – Settore Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Sport – Servizio 5 “Albi e Registri” hanno la facoltà di verificare il permanere dei requisiti delle cooperative e dei consorzi di cui è disposta l'iscrizione all'Albo.



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Articolo 8 del Regolamento Istitutivo della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali (Deliberazione C.P. n° 51 dell'8/8/2008).

(Allegato alla Deliberazione di C.P. n° 100 del 28/9/2010, modificato con Deliberazione di C.P. n° 90 del 7/12/2013)

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento dispone circa la composizione, la durata, i compiti ed il funzionamento della Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento istitutivo della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali approvato con delibera del C.P. n. 64 del 28 settembre 2004, successivamente modificato con deliberazione del C.P. n. 51 del 8/8/2008, nel rispetto della legislazione vigente in materia di cooperazione sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, della L. R. n.328 del 8 novembre 2000, della L. R. 12 agosto 2002, n. 34, della L. R. n. 28 del 17 agosto 2009 e di ogni eventuale disposizione riguardante le Cooperative Sociali.

ART. 2

(Composizione)

La Commissione per la Cooperazione Sociale è composta, secondo quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n° 51 del 08/08/2008, modificata con deliberazione di C.P. n° 11 del 25/3/2009 e deliberazione di C.P. n° 100 del 28/9/2010 da:

- a) l'Assessore alle Politiche sociali o suo delegato che la convoca e presiede;
- b) il Dirigente del settore 9;
- c) il responsabile del Servizio Lavoro della Provincia;
- d) il responsabile del Servizio Formazione Professionale della Provincia;

- e) il responsabile del Servizio Osservatori, Albi e Registri, Sostegno ai minori e Tutela pubblica della Provincia;
- f) tre rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni di cooperative più rappresentative a livello provinciale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n° 220/2002 (esempio Lega Coop.-Unci e confcooperative);
- g) tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a due;
- h) un rappresentante Anci regionale.

Alla Commissione possono prendere parte, su specifico invito del Presidente, i Dirigenti di altri Settori provinciali che abbiano competenza per materia o esperti in materia di cooperazione sociale.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 3

(durata e nomina dei componenti)

I componenti la Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento Istitutivo della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La nomina a componente la Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale avviene con Decreto del Presidente della Provincia, sulla base delle designazioni, ove previste, da parte dei competenti organismi.

La partecipazione alle riunioni della Commissione, a qualsiasi titolo, impone il rispetto delle norme a tutela della privacy, di cui alla legge n. 675/96.

ART. 4

(presidenza della commissione)

Assume la presidenza della Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale e ne coordina i lavori della stessa l'Assessore alle Politiche Sociali.

ART. 5

(competenza della commissione)

La Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale, in conformità con il suo scopo istituzionale, espleta, prevalentemente, funzioni consultive, nell'ambito della cooperazione sociale

per come disciplinata dal legislatore. I compiti attribuiti alla Commissione sono quelli indicati all'art. 9 del Regolamento Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali.

La Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale, in particolare, esprime parere:

- a) sulle domande di iscrizione all'Albo provinciale delle cooperative sociali;
- b) sulla cancellazione dall'Albo provinciale delle cooperative sociali e consorzi che non adempiano agli obblighi previsti dalle leggi ovvero per i quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate con la Provincia e di quelli che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare l'attività.

ART. 6

(funzionamento e durata)

La Commissione Provinciale per l'iscrizione all'albo delle Cooperative Sociali viene convocata dal Presidente con apposita comunicazione ai componenti, di regola almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, tenuto conto del numero delle domande da sottoporre al parere della Commissione.

Nella comunicazione va indicata la data, l'ora ed il luogo della riunione della Commissione oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono ritenute valide le sedute della Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale nelle quali risultano presenti almeno la metà più uno dei componenti;

l'assenza ingiustificata da parte di alcuno dei componenti per due volte consecutive comporta la decadenza dall'incarico, che verrà tempestivamente comunicata per iscritto.

Di ciascuna riunione della Commissione di cui sopra va redatto il relativo verbale da sottoporre all'approvazione della stessa Commissione, entro la successiva riunione;

le deliberazioni della Commissione vengono adottate ad unanimità in prima seduta, rinviando alla successiva seduta la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno sui quali non si è prevenuti ad una decisione unanime ed in tale ipotesi le decisioni possono essere adottate a maggioranza, mentre per quanto riguarda i pareri si deve riportare a verbale che trattasi di parere non vincolante, come previsto dal più volte citato art. 9 del regolamento di cui sopra.

La Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale dura in carica tre anni, che decorrono dalla data della riunione di insediamento, e potrà essere riconfermata per una volta con Decreto del presidente della Provincia.

ART. 7

(segreteria – verbali e documentazione della commissione)

Le funzioni di segreteria per quel che attiene ai lavori della Commissione Provinciale per la Cooperazione Sociale vengono svolte dal Servizio Politiche Sociali del Settore lavoro e Politiche Sociali della Provincia, presso cui, conseguentemente, viene custodita tutta la relativa documentazione.

I verbali delle riunioni della stessa Commissione devono necessariamente riportare: il luogo, l'ora di inizio e di chiusura di ciascuna seduta, i nominativi presenti, gli argomenti trattati con l'esito delle votazioni e le motivazioni delle decisioni assunte.